

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1570

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPPIELLO, ANDÒ, ALAGNA, BUFFONI, CRISTONI,  
ANIASI, ARTIOLI, AMODEO, SANGUINETI, LA GANGA,  
FINCATO, BALZAMO, MARZO, PIRO, DI DONATO, POTÌ,  
D'AMATO CARLO**

*Presentata il 30 settembre 1987*

### Istituzione del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge tiene conto sia della proposta di legge socialista n. 1809 d'iniziativa dei deputati Andò ed altri, sia del testo unificato approvato alla Camera nella passata legislatura.

Oggi, la situazione penitenziaria nel nostro paese ha superato i livelli di guardia. Violenze all'interno delle carceri, sovraffollamento, contagio fra diversi livelli di criminalità, inadeguatezza numerica ed operativa del Corpo degli agenti di custodia sono tutti problemi che da anni attendono una soluzione.

Anche a livello di opinione pubblica si è andata affermando la consapevolezza della gravità e della insostenibilità delle condizioni di vita nelle carceri. La situazione dei grandi istituti penitenziari in cui un solo agente deve talvolta « vigilare » su decine o centinaia di ristretti, è

assimilabile a quella di un totale abbandono dei detenuti. Molto spesso la distinzione fra case circondariali, case di pena e istituti per misure di sicurezza è soltanto nominale, così che la maggioranza dei ristretti risente l'aspetto afflittivo della detenzione, consistente, soprattutto, nei pericoli disumani (sul piano della integrità psichica, non meno che della incolumità fisica) ai quali si trovano quotidianamente esposti.

Droga, prostituzione, violenza, terrore, sono diventati fisiologici senza che fino ad oggi si sia fatto nulla per cambiare. I movimenti di protesta dei detenuti, iniziatisi fin dal 1979, e quelli degli agenti di custodia a partire dal 1975, testimoniano che ci troviamo di fronte ad un problema persistente ed irrisolto. Tanto più che la legge di riforma penitenziaria, n. 345 del 1975, pur rappresentando un

notevole passo avanti nel prevedere strutture penitenziarie adeguate alle esigenze di rieducazione e progresso civile, non è mai riuscita a trovare concreta attuazione. Una tale riforma, avendo come finalità primaria la risocializzazione dei ristretti e in special modo dei condannati e degli internati mediante opportuni trattamenti suggeriti dalla più moderna criminologia clinica e la possibilità di contatti con il mondo esterno, doveva presupporre, nel settore della custodia e della vigilanza, una nuova figura di agente penitenziario che, pur facente parte di un Corpo soggetto a particolari norme di disciplina, tali da garantire la coesione e la operatività, avesse potuto godere di uno *status* civile per integrarsi più agevolmente con le altre categorie di lavoratori che agiscono all'interno degli istituti.

Nella legge n. 354 del 1975, inoltre, non si è tenuto in debito conto quello che avrebbe dovuto esserne il presupposto: la riorganizzazione complessiva dei servizi di custodia e di sicurezza all'interno delle carceri. Nessuno fino ad oggi ha analizzato le condizioni umane di lavoro degli agenti di custodia, che sono l'anello più debole del sistema; si è sottovalutato il fatto che, per gli agenti, vivere da « reclusi », come è accaduto fino ad ora, può essere fatale in quanto rischiano di assimilare il clima di violenza con cui sono costretti a vivere quotidianamente.

Il problema delle condizioni di vita degli agenti di custodia viene in generale presentato come una questione squisitamente numerica. Il fatto che vi sia una carenza di organico è senz'altro vero: su un organico previsto di 24 mila agenti ne erano in forza, nel 1979, solo 13 mila e nel dicembre 1983 quasi 17 mila. Questo è stato anche da vari anni il tipo di approccio seguito da Governi che si sono succeduti. Assieme a misure di volta in volta diverse, il punto cardine per la soluzione della inquietudine e del disagio che serpeggiano nel Corpo, secondo l'esecutivo, è sempre stato l'aumento del numero degli agenti. Come spesso accade, tale posizione è ottima per placare l'istanza di ordine nelle carceri da parte di

una opinione pubblica sempre più sensibile alla difesa della collettività, ma cambia ben poco nell'universo carcerario e nella stessa situazione degli agenti.

Si pensi che a partire dagli anni settanta, le fluttuazioni delle domande di arruolamento nel Corpo degli agenti di custodia si sono svincolate dagli alti e bassi della crisi economica. Neanche l'aumento dei premi di ingaggio e di ferma e le campagne pubblicitarie che incitavano all'arruolamento sono serviti a produrre un adeguato aumento delle domande di accesso nel Corpo: in realtà sono entrate in crisi la funzione e l'immagine sociale del loro ruolo. Continuare a prevedere aumenti di organico in un tale quadro serve evidentemente soltanto a fini propagandistici. Questo tenendo sempre conto che solo il 60-70 per cento degli agenti viene utilizzato negli istituti penitenziari.

C'è poi da considerare che il regolamento del Corpo tuttora in vigore è quello emanato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, che riprende, con limitate innovazioni, quello del 1891, modificato in modo irrilevante nel 1907 e nel 1920. Nel dopoguerra il provvedimento più « significativo » preso è stato quello del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, che stabilisce l'appartenenza degli agenti di custodia alle « forze armate dello Stato e a quelle in servizio di pubblica sicurezza », appartenenza consolidata con la legge n. 173 del 1963.

La situazione che si è prodotta in tal modo è stata quella di accentuare il ruolo repressivo del Corpo da un lato e di assicurarne un miglior controllo ed una più cieca subordinazione dall'altro. L'ordine e la disciplina negli istituti sono stati garantiti, potendosi applicare agli agenti non solo il già repressivo regolamento, ma anche i codici penali militari.

La frase che sfuggì ad un alto esponente del Ministero di grazia e giustizia che qualificava gli agenti di custodia come « un branco di ladri, di ignoranti, di sfaticati per i quali occorre solo la frusta ed una ferrea disciplina », non può considerarsi come una *gaffe*, ma rappre-

senta con forza e decisione i compiti e la dignità che secondo l'Amministrazione penitenziaria gli agenti devono avere.

La militarizzazione non è un semplice elemento delle condizioni di vita degli agenti, ma il quadro in cui si inseriscono e dipendono: gli orari di lavoro, la scarsa qualificazione professionale, il poco rispetto per la dignità e personalità, l'obbligo di pernottamento per gli scapoli, le ore limitate di libera uscita, il degrado degli alloggiamenti e dei luoghi di vita in genere, eccetera.

Per queste ragioni, una effettiva riforma del Corpo degli agenti di custodia deve avere come punto fondamentale di riferimento la reale smilitarizzazione. È inconciliabile, infatti, il tentativo di aprire le istituzioni carcerarie alla società, così come esige la riforma penitenziaria del 1975, affidando ad un corpo militare, la cui logica organizzativa determina e conserva la separatezza, la gestione degli istituti.

Nella riforma del Corpo, il problema del rapporto fra detenuti e personale di custodia non deve restare ancora ambiguo e conflittuale, ma finalmente dovrà delineare un preciso ruolo per l'agente. Non a caso la criminologia moderna, anche quella meno progressista (si pensi a Radzinowicz e alla sua scuola), si interroga da molti lustri sul perché non sia possibile affidare agli agenti di custodia maggiori responsabilità per il benessere dei detenuti, nonostante che i loro contatti con la popolazione penitenziaria siano molto più stretti e costanti di quelli intrattenuti dagli educatori, dagli psicologi, dagli assistenti sociali e benché essi conoscano ciò che accade nelle prigioni e le reazioni dei detenuti assai meglio di altri.

Una effettiva riforma del Corpo degli agenti di custodia non può non tenere presenti certi fondamentali aspetti del problema.

Altro principio ispiratore di una riforma, deve riguardare la qualificazione professionale degli operatori che, partendo da presupposti culturali di base più elevata rispetto agli attuali, passi attra-

verso una rigorosa selezione concorsuale e si giovi di corsi di istruzione periodici intesi da un lato ad estendere ed approfondire le specifiche materie inerenti la realtà penitenziaria e dall'altro ad armonizzare la personalità dei singoli in un contesto comune e comunicante con la personalità del detenuto.

Tutto ciò senza prescindere dalla funzione di custodia e di sicurezza che deve pur sempre svolgere l'agente penitenziario.

Per ultimo devono ritenersi irrinunciabili per questa categoria di lavoratori, come già avvenuto per gli operatori di Polizia, le prerogative previste dalla Costituzione per ogni cittadino e cioè il godimento dei diritti civili e di quelli di organizzazione e associazione sindacale.

Questi, dunque, gli orientamenti di fondo cui i proponenti hanno ritenuto di ispirare la presente proposta di legge, in coerenza anche con il processo di democratizzazione che ha investito gli altri Corpi di sicurezza dello Stato, e in particolare quello della Polizia.

Questa proposta di legge è inoltre vista ed inquadrata nel contesto più generale di un rinnovamento che deve investire l'intero sistema giudiziario penale.

Il progetto è stato redatto tenendo presente uno studio articolato e particolareggiato, effettuato da un gruppo di lavoro composto da esperti e studiosi altamente qualificati, che hanno agito su incarico del « Comitato di coordinamento per la riforma del Corpo degli agenti di custodia ».

Ciò premesso, passiamo ad illustrare il progetto.

Esso si informa ai seguenti principi di fondo:

a) istituzione di un Corpo civile denominato « Corpo di polizia penitenziaria », comprendente personale maschile e femminile, con attribuzioni adeguate ai contenuti e alle finalità giuridico-sociali del nuovo ordinamento penitenziario;

b) elevazione del livello culturale degli appartenenti al Corpo sulla base del possesso di determinati titoli di studio e

attraverso una rigorosa selezione concorsuale;

c) acquisizione di una elevata qualificazione professionale attraverso corsi di istruzione e formazione professionale, di aggiornamento e di specializzazione;

d) riconoscimento agli appartenenti al Corpo dei diritti civili e sindacali previsti dalla Costituzione, con esclusione dell'esercizio del diritto di sciopero, in quanto non compatibile con la loro funzione.

Nella ottava legislatura erano state presentate alla Camera dei deputati tre proposte di legge concernenti la riforma del Corpo degli agenti di custodia (n. 110 del 20 giugno 1977 del gruppo radicale; n. 362 del 17 luglio 1979 del PSI; n. 1789 del 12 giugno 1980 del PCI), che prevedevano la smilitarizzazione degli appartenenti al Corpo. Oltre a queste, era stato presentato, dall'allora Guardasigilli onorevole Sarti, un disegno di legge (n. 2721/C del 20 luglio 1981), che, nell'intento di contrastare tali iniziative parlamentari, aveva come obiettivo la ipermilitarizzazione del Corpo.

Nella nona legislatura si sono aggiunti due elaborati normativi: uno redatto dalla Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena e l'altro formulato dal Comitato generale di rappresentanza del Corpo degli agenti di custodia. Il primo può considerarsi un rifacimento del disegno di legge Sarti nel senso che prefigura un Corpo di polizia penitenziaria che è sì senza stellettes, ma che si presenta con una struttura gerarchica e di comando paramilitare; l'altro elaborato prevede un « Ruolo civile di polizia penitenziaria » in divisa comprendente... altri « ruoli », fra cui, oltre a quello degli ex agenti di custodia, anche quello dei direttori e dirigenti penitenziari!

La presente proposta di legge, invece, ipotizza l'istituzione di un Corpo civile e non di un ruolo civile, giacché la previsione di quest'ultimo, inteso nella sua normale accezione, è possibile solo con il riordino generale dell'Amministrazione penitenziaria centrale ed intermedia, si-

milmente a quanto è avvenuto per la pubblica sicurezza.

Come già detto, il progetto ha tenuto conto del vissuto carcerario di operatori penitenziari ad ogni livello, della normativa sulla Polizia di Stato e del testo unico sugli impiegati civili statali. In tal modo è stato redatto un elaborato che, oltre ad essere aderente alla realtà carceraria, ha realizzato, a tutti gli effetti, una equiparazione fra gli appartenenti al progettato « Corpo degli agenti di polizia penitenziaria » e quelli di pari qualifica della Polizia di Stato con funzioni di polizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982).

La smilitarizzazione prevista è sostanziale, giacché sotto nessuna forma restano gli ufficiali (articolo 27), come è, invece, previsto nel progetto della Direzione generale. Ovviamente, non è stata nemmeno seguita la linea del progetto Coger, per cui i direttori e i dirigenti penitenziari non entrano a far parte del Corpo, ma restano così come li configura l'attuale ordinamento del personale e il nuovo ordinamento penitenziario. Scendiamo in qualche dettaglio.

Il personale si distingue in effettivo ed ausiliario ed è tutto civile. Il « Corpo di polizia penitenziaria », relativamente al personale effettivo, si articola in tre ruoli (vedi articolo 9):

ruolo degli agenti e degli assistenti;

ruolo dei sovrintendenti;

ruolo degli ispettori.

Le dotazioni organiche del personale effettivo del Corpo sono indicate nella tabella A allegata alla proposta, tabella che indica anche i criteri di inquadramento del personale dell'attuale Corpo degli agenti di custodia nel Corpo degli agenti di polizia penitenziaria.

Il Corpo è strutturato nell'ambito: di un Ufficio della Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena (Ufficio unificato del personale degli istituti di prevenzione e pena) a cui è preposto un impiegato del ruolo dirigente amministrativo con qualifica non inferiore a diri-

gente superiore (articolo 7); dei provveditori regionali per gli istituti di prevenzione e di pena (articolo 8); e delle direzioni degli istituti di prevenzione e pena.

Particolare attenzione è data alle scuole destinate all'istruzione e alla formazione professionale degli appartenenti al Corpo, nonché al loro aggiornamento e specializzazione. La direzione di tali scuole è affidata ad un dirigente superiore amministrativo (articolo 15).

Gli appartenenti al Corpo attendono alla custodia e alla vigilanza dei detenuti e degli internati e contribuiscono al mantenimento dell'ordine e della disciplina

degli istituti penitenziari; attendono, altresì, ai servizi di vigilanza e di controllo nei confronti dei sottoposti a misure limitative della libertà personale, nonché in determinate circostanze, ai servizi di scorta, di traduzione e di piantonamento. Essi collaborano con gli altri operatori penitenziari alle attività di osservazione e di trattamento dei condannati e degli internati.

Una proposta di legge come questa, che copre con la sua normativa, naturalmente sotto l'angolazione civile, tutti gli spazi coperti dalle vigenti norme che ora disciplinano il Corpo militare degli agenti di custodia, presenta i titoli necessari per incontrare i favori del Parlamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Istituzione del Corpo di polizia penitenziaria).*

1. È istituito il Corpo di polizia penitenziaria.

2. Il Corpo è posto alle dipendenze del Ministro di grazia e giustizia; ha carattere civile, ha ordinamento speciale e organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali.

3. Ferme restando le proprie attribuzioni il Corpo fa parte delle forze di polizia.

4. Agli appartenenti al Corpo, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.

## ART. 2.

*(Scioglimento del Corpo degli agenti di custodia e soppressione del ruolo delle vigilatrici penitenziarie).*

1. Il Corpo degli agenti di custodia è disciolto e il ruolo delle vigilatrici penitenziarie è soppresso.

2. Il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e quello del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie entrano a far parte del Corpo di polizia penitenziaria, secondo le modalità ed in base alle norme di inquadramento indicate nella presente legge.

## ART. 3.

*(Compiti istituzionali).*

1. Il Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975,

n. 354, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 e loro successive modificazioni nonché dalle altre leggi e regolamenti.

2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l'ordine e la disciplina all'interno degli istituti di prevenzione e pena e ne tutela la sicurezza; partecipa alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati.

3. I compiti del Corpo sono espletati all'interno degli istituti penitenziari e lungo i confini perimetrali degli stessi.

4. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono essere impiegati in compiti che non siano direttamente connessi ai servizi di istituto.

5. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria collabora al servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed al servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura.

#### ART. 4.

##### *(Organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria).*

1. Il Corpo di polizia penitenziaria dispone di:

- a) centri di selezione del personale;
- b) scuole ed istituti di istruzione;
- c) magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio.

2. Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo di polizia penitenziaria dispone di un servizio navale e di un servizio di trasporto terrestre, organizzati secondo le modalità di cui al regolamento di servizio.

## ART. 5.

*(Organici).*

1. Gli organici del Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti nella tabella A annessa alla presente legge.

## ART. 6.

*(Esonero dal servizio militare di leva e dai richiami alle armi per istruzione o mobilitazione generale o parziale).*

1. Gli appartenenti al personale effettivo del Corpo sono dispensati dalla chiamata alle armi per servizio di leva, dai richiami alle armi per istruzione o mobilitazione generale o parziale. In caso di mobilitazione generale o parziale, rimangono a disposizione dell'amministrazione penitenziaria.

2. Il servizio prestato dagli appartenenti al personale effettivo del Corpo per non meno di dodici mesi, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, è considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi di leva.

## ART. 7.

*(Ufficio per il personale penitenziario).*

1. Presso la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena è istituito un unico Ufficio del personale penitenziario, compreso quello appartenente al Corpo di polizia. All'Ufficio è preposto un funzionario del ruolo dirigente amministrativo degli istituti di prevenzione e pena.

## ART. 8.

*(Provveditorati regionali degli istituti di prevenzione e pena).*

1. È istituito in ogni regione il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria.

2. Per le regioni Piemonte e Val d'Aosta è istituito un solo provveditorato.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto delegato avente valore di legge per provvedere alla determinazione delle competenze e all'organizzazione del Provveditorato regionale con l'osservazione dei seguenti criteri:

a) inquadramento del Provveditorato regionale come organo periferico della Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena;

b) previsione delle competenze, da esercitare secondo le direttive e i programmi disposti dalla Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, in materia di personale, istituti e servizi penitenziari, detenuti ed internati, nell'ambito regionale, ferma restando l'attribuzione delle competenze già previste per gli ispettori distrettuali dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538, e successive modificazioni;

c) abrogazione delle norme relative alla competenza del procuratore generale della Repubblica e del procuratore della Repubblica di cui al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

d) preposizione a capo provveditorato di un dirigente superiore dell'amministrazione penitenziaria.

#### ART. 9.

##### *(Personale del Corpo di polizia penitenziaria).*

1. Il personale maschile e quello femminile del Corpo di polizia penitenziaria espletano i servizi di istituto con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.

2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria da adibire a servizi di istituto all'interno delle sezioni deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti.

3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico:

- a) ruolo degli ispettori;
- b) ruoli dei sovrintendenti;
- c) ruolo degli agenti e degli assistenti.

ART. 10.

*(Doveri di subordinazione gerarchica).*

1. Gli appartenenti al Corpo hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:

- a) del Ministro di grazia e giustizia;
- b) dei Sottosegretari di Stato del Ministero di grazia e giustizia, quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia penitenziaria;
- c) del Direttore generale degli istituti di prevenzione e pena;
- d) del direttore dell'Ufficio del personale degli istituti di prevenzione e pena;
- e) del provveditore regionale degli istituti di prevenzione e pena;
- f) dell'autorità dirigente l'istituto, la scuola o l'ufficio presso cui prestano servizio.

2. I rapporti tra gli appartenenti al Corpo e l'altro personale operante nello stesso ambiente di lavoro debbono attivarsi in una prospettiva di integrazione e di collaborazione nell'interesse del comune servizio.

ART. 11.

*(Dovere verso il superiore e limite a tale dovere).*

1. L'appartenente al Corpo è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico ed operativo.

2. Gli ordini debbono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti

i compiti istituzionali e non debbono essere lesivi della dignità del personale cui sono diretti.

3. L'appartenente al Corpo, al quale venga impartito un ordine che egli ritiene palesemente illegittimo, deve farlo rilevare allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al Corpo è tenuto a darvi esecuzione. Egualmente è tenuto ad eseguirlo se, in situazione di urgenza o di pericolo, l'ordine è rinnovato verbalmente, salvo l'obbligo di chi lo ha impartito di ratificarlo per iscritto non appena sia cessata la situazione di urgenza o di pericolo. Della esecuzione e degli effetti dell'ordine illegittimo risponde esclusivamente chi lo ha emanato.

4. L'appartenente al Corpo, al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non deve eseguirlo e deve informare immediatamente i superiori gerarchici di chi ha impartito l'ordine.

5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui all'articolo 16, secondo, terzo e quarto comma del testo unico sugli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

#### ART. 12.

*(Orario di servizio).*

1. Fermo rimanendo l'orario di lavoro per le vigilatrici penitenziarie così come stabilito dai precedenti contratti, l'orario di lavoro per il personale del Corpo di polizia penitenziaria è fissato in 38 ore settimanali ripartite in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio. Entro quattro anni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* l'orario di lavoro verrà gradualmente ridotto a 36 ore settimanali in proporzione alla copertura delle dotazioni organiche previste dall'allegata tabella A, mediante trattativa sindacale ai sensi dell'articolo 17.

2. Gli appartenenti al Corpo, quando le esigenze lo richiedono, sono tenuti a

prestare servizio anche in eccedenza all'orario, con diritto a compenso per il lavoro straordinario.

3. I limiti massimi individuali e di spesa di prestazioni di lavoro straordinario, comprese le maggiori prestazioni risultanti dalla differenza tra l'orario d'obbligo settimanale e quello dei turni di lavoro giornalieri non possono superare annualmente le duecentoquaranta ore. I limiti di spesa sono stabiliti, unitamente ai contingenti del personale, con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Con la stessa procedura potranno essere apportate variazioni ai limiti orari massimi di cui al comma 3 esclusivamente per casi di eccezionali, indilazionabili e non previste esigenze di servizio.

5. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ha diritto ad un giorno di riposo settimanale.

6. Quando per particolari esigenze di servizio il giorno di riposo non possa essere usufruito nell'arco della settimana, è recuperabile entro le quattro settimane successive. Entro quattro anni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* tale termine verrà gradualmente a ridursi a giorni 14 in proporzione alla copertura delle dotazioni organiche previste dall'allegata tabella A, mediante trattativa sindacale, ai sensi dell'articolo 17.

7. Il personale che presta servizio in un giorno festivo non domenicale ha diritto a godere di un giorno di riposo nel termine previsto dal comma 6.

#### ART. 13.

*(Trattamento economico).*

1. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria compete il trattamento economico previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato nelle corrispondenti qualifiche di cui alla tabella B allegata alla presente legge.

2. Le delegazioni previste dall'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 sono integrate dal Ministro di grazia e giusti-

zia o da un sottosegretario o dal Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena da lui delegati e dai rappresentanti sindacali del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena.

ART. 14.

*(Ordinamento del personale).*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti delegati aventi valore di legge ordinaria, per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria e di pena con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) previsione delle seguenti qualifiche nell'ambito di ciascun ruolo:

1) ruolo degli agenti e degli assistenti;

2) ruolo dei sovrintendenti: vice sovrintendente, sovrintendente, sovrintendente principale, sovrintendente capo;

3) ruolo degli ispettori: vice direttore, ispettore, ispettore principale, ispettore capo;

b) determinazione per ciascun ruolo nelle relative qualifiche delle specifiche attribuzioni secondo i seguenti principi:

1) al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite mansioni esecutive in ordine ai compiti istituzionali con il margine di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute. Gli agenti e gli assistenti sono agenti di pubblica sicurezza ed agenti di polizia giudiziaria. All'ultima qualifica degli assistenti è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;

2) al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le stesse mansioni esecutive conferite agli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti, ma con un maggiore livello di responsabilità. Ai sovrintendenti può essere

affidato, nell'ambito di un reparto, il comando di una unità operativa o del reparto stesso quando nell'istituto non vi sia personale del ruolo degli ispettori. I sovrintendenti sono agenti di pubblica sicurezza ed ufficiali di polizia giudiziaria;

3) al personale appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite mansioni di concetto, nonché di comando di unità operative e di reparto. Gli ispettori sono agenti di pubblica sicurezza ed ufficiali di polizia giudiziaria. L'ispettore destinato a capo del personale del Corpo in servizio negli istituti penitenziari e nelle scuole è gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto o della scuola, con il quale collabora nell'organizzazione dei servizi di istituto. L'ispettore destinato a capo del personale del Corpo partecipa, personalmente o a mezzo di un suo delegato, alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431;

c) determinazione delle modalità di assunzione e di accesso ai vari ruoli, con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) previsione del concorso pubblico per esami; riserva di un quinto dei posti disponibili in organico nei ruoli di sovrintendenti e degli ispettori ai vincitori del concorso, riserva di posti come previsto dall'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

2) previsione del concorso riservato;

3) previsione di corsi di formazione;

4) previsione di accesso ai ruoli superiori per anzianità e merito comparativo;

d) determinazione dell'inquadramento del personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nelle corrispondenti qualifiche del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata alla presente legge, tenendo conto delle disponibilità dei posti

in organico, del grado rivestito e della anzianità di grado posseduto e sentita una commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato, delegato dal Ministro, e composta dal Direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, dal capo dell'Ufficio del personale del Corpo di polizia penitenziaria, da quattro dirigenti amministrativi e da sei rappresentanti del Corpo designati dalle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 17;

e) determinazione delle cause di cessazione dal servizio, di richiamo in servizio, di riammissione in servizio, secondo i seguenti criteri:

1) le cause di cessazione dal servizio del personale di cui alla presente legge sono quelle previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche, nonché dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Per i trattamenti previdenziali si attuano le condizioni di miglior favore. I limiti di età per il collocamento a riposo sono quelli previsti dalla tabella B allegata alla presente legge;

2) per eccezionali esigenze di servizio e per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile di un anno, il Ministro di grazia e giustizia può, con l'assenso degli interessati, richiamare coloro che abbiano prestato servizio nel Corpo e che non siano stati collocati a riposo per raggiunti limiti di età;

3) la riammissione in servizio è disciplinata dall'articolo 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Non può essere riammesso il personale dispensato dal servizio per infermità;

f) determinazione delle norme relative agli scrutini, ai rapporti informativi, agli organi competenti ad esprimere i giudizi, alle promozioni per merito straordinario, in conformità a quanto previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

## ART. 15.

*(Istruzione e formazione professionale).*

1. Gli istituti di istruzione per la formazione del personale sono i seguenti:

- a) istituti per gli agenti ausiliari;
- b) scuole per agenti;
- c) istituti per sovrintendenti;
- d) istituti per ispettori;
- e) centri di specializzazione, addestramento e aggiornamento.

2. Il Governo della Repubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria secondo i seguenti criteri:

a) la direzione delle scuole, degli istituti o dei centri è affidata a funzionari amministrativi dell'amministrazione penitenziaria, con qualifica non inferiore a primo dirigente;

b) la formulazione dei programmi, i metodi di insegnamento e di studio, il rapporto numerico tra docenti ed allievi, rispondono al fine di conseguire la più alta preparazione, la previsione e la conduzione delle prove pratiche professionali del personale e di promuovere il senso di responsabilità e la capacità di iniziativa. La scelta dei docenti è fatta dal Ministro di grazia e giustizia. Possono essere chiamati a far parte del corpo docente professori universitari o di istituti specializzati, professori di scuola media superiore o inferiore, magistrati, funzionari dell'amministrazione dello Stato, ufficiali delle forze armate. I docenti sono scelti sulla base di elenchi formati su indicazioni del direttore della scuola, istituto o centro. È lasciata facoltà al direttore di ogni scuola, istituto o centro, di utilizzare, quando sia ritenuto opportuno ai fini formativi generali o tecnico professionali, sentita la commissione di cui alla

lettera *d*) dell'articolo 14, altri docenti idonei per le loro specifiche competenze o funzioni;

*c*) i programmi di insegnamento devono comprendere materie formative generali e materie tecnico-professionali, nonché addestramento pratico alla difesa personale ed all'uso delle armi. Nei programmi è dedicata particolare cura all'insegnamento della Costituzione, dei diritti e dei doveri dei cittadini, dell'ordinamento penitenziario, di nozioni di criminologia e psicologia; di metodologia di osservazione scientifica della personalità e di trattamento rieducativo; di tecniche di conoscenze individuali dei detenuti; i programmi di formazione ed aggiornamento devono tenere conto della peculiarità del servizio presso gli istituti minorili;

*d*) gli allievi non possono essere impiegati in operazioni di servizio, se non per finalità didattiche o per tirocinio pratico.

#### ART. 16.

*(Disposizioni relative all'obbligo di residenza e di pernottamento e alla reperibilità).*

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio o il reparto cui è destinato.

2. Il capo dell'ufficio o il direttore dell'istituto, per rilevanti ragioni autorizza il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere. Dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato.

3. Il personale del Corpo ha la facoltà di pernottare in caserma, compatibilmente con la disponibilità di locali.

4. Per particolari esigenze relative all'ordine ed alla sicurezza è facoltà del direttore dell'istituto di disporre, sentiti il responsabile del reparto e l'ispettore distrettuale, il pernottamento obbligatorio del personale del reparto per l'intera durata dell'esigenza.

5. Il responsabile del reparto ha l'obbligo di alloggiare nell'alloggio di servizio del quale usufruisce a titolo gratuito.

6. Il responsabile del reparto che non usufruisce dell'alloggio di servizio deve assicurare la reperibilità nelle ore notturne.

7. A cura dell'amministrazione gli alloggi di servizio sono provvisti dell'arredamento determinato con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro. Al personale del Corpo si applicano i benefici di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 59.

8. Per eccezionali esigenze di ordine e di sicurezza degli istituti di prevenzione e di pena può essere fatto obbligo agli appartenenti al Corpo di pernottare in caserma, ovvero di mantenere la reperibilità, secondo le modalità stabilite dal regolamento di servizio.

9. Sono abrogati gli articoli 49, 130 e 183 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con il regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584.

#### ART. 17.

##### *(Rappresentanze sindacali).*

1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno diritto di associarsi e di aderire liberamente alle organizzazioni sindacali.

2. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria possono tenere riunioni anche in divisa fuori dell'orario di servizio:

a) in locali di pertinenza dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che ne stabilisce le modalità di uso;

b) in luoghi aperti al pubblico.

3. Possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio nei limiti individuali di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.

4. Di tali riunioni deve essere dato preavviso di almeno tre giorni al direttore dell'istituto.

5. Le riunioni dovranno avere una durata non superiore alle due ore e la partecipazione del personale del Corpo sarà concordata con il direttore in maniera da assicurarsi il regolare servizio di istituto.

6. La partecipazione del personale del Corpo alle riunioni è in ogni caso subordinata all'assenza di eccezionali, indilazionabili e non previste esigenze di servizio.

7. Le riunioni sono indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali; previo avviso, alle riunioni possono partecipare dirigenti esterni delle organizzazioni sindacali.

8. Per quanto attiene ai permessi ed alle aspettative sindacali introdotti per il personale del Corpo, si applicano le norme previste per gli impiegati dello Stato.

9. Per l'attuazione delle norme contenute nella presente legge, nelle altre leggi speciali, applicabili al Corpo di polizia penitenziaria e in difetto, nelle leggi relative agli impiegati dello Stato, in ordine a orario di lavoro, ferie, permessi, congedi, aspettative, criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento del personale del Corpo, criteri generali per la soluzione dei problemi inerenti a mense, spacci, locali di soggiorno e pernottamento del personale del Corpo, sono consentiti accordi stipulati dal Ministro di grazia e giustizia, o da un suo delegato, e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Corpo e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi sindacali di cui all'articolo 13.

10. Agli accordi previsti nel comma 9 si dà esecuzione mediante provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia.

11. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non esercitano il diritto di sciopero né azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela dell'ordine, della disciplina e della sicurezza degli istituti di prevenzione e di pena.

## ART. 18.

*(Mensa).*

1. È istituita la mensa di servizio per il personale degli istituti di prevenzione e di pena.

2. Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, determina annualmente la quota con cui il personale concorre alle spese generali della mensa.

3. Il regolamento di servizio stabilisce i casi in cui la mensa è obbligatoria e le modalità di gestione della stessa.

## ART. 19.

*(Giurisdizione penale).*

1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono soggetti alla giurisdizione penale dell'autorità giudiziaria ordinaria.

2. I provvedimenti pendenti a carico del personale del disciolto Corpo davanti ai tribunali militari sono trasferiti all'autorità giudiziaria competente per territorio e per materia.

3. I provvedimenti pendenti presso il tribunale supremo militare sono trasferiti alla Corte di appello o alla Corte di assise di appello competenti per territorio.

## ART. 20.

*(Abbandono di posto o servizio e violazione di ordine).*

1. L'appartenente al Corpo che abbandona il posto ove si trova di guardia senza giustificato motivo o il servizio di custodia o vigilanza sui detenuti o internati o di sicurezza dell'istituto ovvero viola l'ordine e le disposizioni impartite al riguardo è punito con la multa da lire centomila a lire un milione.

2. La reclusione è da un anno a quattro anni se il fatto è commesso da tre o più appartenenti al Corpo in concorso tra di loro, dal comandante del reparto ovvero al fine di interrompere la continuità e la regolarità del servizio.

3. La reclusione è da due a cinque anni se dal fatto derivano una o più evasioni, gravi atti di violenza compiuti da detenuti o internati, l'introduzione nell'istituto di armi o di sostanze stupefacenti o altro danno alla sicurezza dell'istituto.

#### ART. 21.

*(Manifestazioni collettive con mezzi e armi del Corpo).*

1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che compiono manifestazioni collettive pubbliche mediante l'uso di mezzi del Corpo sono puniti con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da lire cinquantamila a lire un milione.

2. La pena è aumentata fino a nove mesi e la multa fino a un milione e mezzo di lire per coloro che hanno promosso, organizzato o diretto la manifestazione.

3. Gli appartenenti al Corpo che partecipano alla manifestazione con il possesso di armi sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni.

#### ART. 22.

*(Alterazioni di armi o munizioni, porto d'armi non in dotazione).*

1. L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che altera in qualsiasi modo le caratteristiche delle armi e del munizionamento in dotazione o che porta in servizio armi diverse da quelle in dotazione è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni.

2. Alle stesse pene è sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al comma 1.

## ART. 23.

*(Arbitraria utilizzazione  
di prestazioni lavorative).*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale che utilizza arbitrariamente le prestazioni lavorative di personale del Corpo di polizia penitenziaria, in contrasto con i compiti di istituto, al fine di realizzare un profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione fino a due anni.

## ART. 24.

*(Esecuzione delle pene detentive e delle  
misure restrittive della libertà personale).*

1. A richiesta del condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi reato agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria è scontata negli stabilimenti penali militari.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei casi in cui i soggetti ivi contemplati sono posti in stato di custodia cautelare. In questi casi la richiesta può essere proposta agli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica nel processo verbale di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale.

## ART. 25.

*(Disciplina e procedimento disciplinare).*

1. Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e alla regolamentazione del relativo procedimento, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione delle seguenti sanzioni disciplinari in ordine crescente di gravità:

richiamo orale, richiamo scritto, pena pecuniaria, deplorazione, sospensione dal servizio, destituzione;

b) indicazione per ciascuna sanzione delle trasgressioni per le quali è inflitta, e graduazione delle sanzioni rispetto alla gravità delle trasgressioni, tenuto conto delle particolari esigenze di servizio;

c) previsione della pena pecuniaria in misura non superiore a cinque trentesimi della retribuzione mensile e della possibilità di sostituirla, per gli allievi degli istituti di istruzione, con la consegna in istituto per un periodo non superiore a cinque giorni;

d) previsione che la deplorazione, cumulabile anche con la pena pecuniaria, comporti il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione della classe di stipendio superiore;

e) previsione che la sospensione dal servizio non sia di durata superiore a sei mesi, vada dedotta dal computo dell'anzianità, comporti la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare pari alla metà di questa, nonché un ritardo fino a tre anni nelle promozioni o nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione di una classe superiore di stipendio;

f) previsione che la destituzione venga inflitta per mancanze la cui gravità, desunta dalla specie o dalla reiterazione dei comportamenti in contrasto con i doveri e le esigenze del servizio di custodia penitenziaria renda incompatibile la permanenza del responsabile del Corpo; previsione della destituzione di diritto a seguito di condanna definitiva per gravi delitti non colposi, di interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o di applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione;

g) regolamentazione del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari secondo i seguenti criteri:

1) determinazione degli organi competenti ad infliggere la sanzione;

2) obbligo di motivazione della stessa;

3) facoltà dell'interessato di ricorrere avverso la sanzione inflitta;

4) determinazione degli organi per il riesame delle sanzioni e lo svolgimento degli accertamenti necessari, previsione che detti organi abbiano carattere collegiale per le sanzioni più gravi della pena pecuniaria;

5) garanzia del contraddittorio;

6) facoltà dell'inquisito, per le sanzioni più gravi della deplorazione, di farsi assistere da un difensore;

7) previsione che gli accertamenti per le trasgressioni comportanti le sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio e della destituzione vengano svolti da superiori gerarchici appartenenti a servizio diverso da quello dell'inquisito;

h) previsione che, in caso di procedimento disciplinare connesso con procedimento penale, il primo rimanga sospeso sino all'esito del secondo; previsione dei casi di sospensione cautelare dalle funzioni in pendenza di procedimento penale;

i) previsione dei casi e delle modalità di riapertura dei procedimenti disciplinari;

l) previsione di norme transitorie per il trasferimento ai nuovi organi disciplinari dei procedimenti pendenti alla entrata in vigore delle norme delegate.

#### ART. 26.

##### *(Condono disciplinare).*

1. Le sanzioni disciplinari di stato inflitte agli appartenenti al disciolto Corpo degli agenti di custodia e al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie sono condonate con provvedimenti del Ministero di grazia e giustizia.

2. Sono escluse dal condono le sanzioni connesse con procedimenti penali.

## ART. 27.

*(Ufficiali del Corpo degli agenti di custodia).*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia è transitorio e ad esso si applicano tutte le norme in precedenza vigenti.

2. Nel ruolo transitorio vengono altresì iscritti e collocati, dopo l'ultimo pari grado del ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo, gli ufficiali distaccati a prestare servizio nel Corpo degli agenti di custodia, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381.

3. Gli ufficiali non possono ricevere alcuna attribuzione nei confronti degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

4. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto ai sensi dell'articolo 30, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) consentire agli ufficiali che ne facciano domanda di transitare presso le forze armate dello Stato o presso altre forze di polizia;

b) consentire agli ufficiali che ne facciano domanda di transitare nel ruolo del personale direttivo amministrativo dell'amministrazione penitenziaria;

c) consentire agli ufficiali che ne facciano domanda di transitare presso altre pubbliche amministrazioni; in questo caso gli ufficiali vengono iscritti e collocati in un ruolo ad esaurimento;

d) consentire agli ufficiali che abbiano raggiunto l'anzianità minima utile per il conseguimento del trattamento di quiescenza di essere collocati in congedo, con il conferimento di una promozione decorrente dal giorno precedente il collocamento in congedo e con il beneficio di cinque bienni di anzianità;

e) prevedere nei casi di cui alle lettere a), b) e c) la conservazione delle posizioni giuridiche e della sede di servizio ed il trattamento economico dei gradi e delle qualifiche corrispondenti del personale delle forze di polizia;

f) stabilire nei casi di cui alle lettere b) e c) la corrispondenza fra il grado rivestito e la qualifica da assumere, tenuto conto dell'anzianità già maturata nel grado militare.

5. Gli ufficiali che transitano nel ruolo direttivo amministrativo dell'amministrazione penitenziaria devono frequentare un corso di qualificazione, la cui durata ed i cui programmi sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

6. Al compimento di quanto stabilito dal predetto decreto delegato cessa il ruolo transitorio di cui al comma 1.

7. Gli appartenenti a tale ruolo sono collocati in un ruolo ad esaurimento per attività amministrativa senza alcuna attribuzione nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

8. Essi conservano la sede di servizio, le posizioni giuridiche, nonché il trattamento e la progressione economica previsti per le corrispondenti qualifiche e per i corrispondenti gradi delle altre forze di polizia.

9. Gli appartenenti al ruolo ad esaurimento conseguono l'avanzamento al grado superiore a ruolo aperto, nel rispetto dei periodi minimi di permanenza nei singoli gradi già previsti dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1971, n. 607, sino al grado di tenente colonnello.

10. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento possono chiedere il collocamento a riposo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Agli ufficiali collocati a riposo in base al comma 10 è concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione ed al trattamento economico previsto dal ventunesimo e ventiduesimo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121,

sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, un aumento di servizio di anni quattro.

12. Il periodo eventualmente eccedente è valutato per l'attribuzione delle successive classi di stipendio.

#### ART. 28.

1. Alla copertura dei posti in aumento riservati alle vigilatrici penitenziarie si provvede:

a) mediante l'assunzione di coloro che abbiano prestato servizio per almeno tre mesi negli istituti di prevenzione e di pena in qualità di vigilatrici penitenziarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276. Avranno maggiore titolo all'assunzione coloro che vantino un maggior numero globale di giorni di lavoro in qualità di vigilatrice penitenziaria straordinaria; in caso di parità di merito, si applica l'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Tale personale, che deve impegnarsi a raggiungere la sede dove ha prestato servizio precario per rimanervi cinque anni, è immesso in ruolo dopo aver superato un periodo di prova di tre mesi. L'amministrazione provvederà, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* un avviso rivolto agli aventi diritto, che potranno chiedere l'assunzione a mezzo istanza in carta legale da inviare al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso suddetto;

b) mediante l'assunzione in prova, per i posti non coperti dalla lettera a), di coloro che, avendo partecipato a concorsi pubblici a posti di vigilatrice penitenziaria, ne abbiano riportata l'idoneità. A tal fine sarà predisposta una graduatoria nazionale di tutte le idonee non assunte dei concorsi banditi con i decreti ministeriali dal 1° gennaio 1984 alla data di pubblica-

zione della presente legge. I posti che non risultino coperti con le modalità suesposte sono oggetto di bando di concorso pubblico secondo le vigenti disposizioni.

ART. 29.

*(Facoltà di transito del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nel ruolo dei coadiutori).*

1. Le vigilatrici penitenziarie, in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, che non intendessero far parte del Corpo di polizia penitenziaria sono inquadrare, a domanda da presentare entro trenta giorni dalla stessa data, nei ruoli dell'amministrazione penitenziaria nella corrispondente qualifica funzionale, anche in soprannumero, salvaguardando il maturato economico e l'anzianità di servizio posseduta.

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono subordinati alla previa copertura dei posti lasciati vacanti e dovranno essere completati entro due anni successivi alla presentazione delle relative domande.

ART. 30.

*(Emanazione dei decreti delegati).*

1. Le norme delegate previste dalla presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro del tesoro, previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Dal parere delle Commissioni si prescinde qualora esso non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Acquisito il parere, o trascorsi i sessanta giorni, lo schema di decreto legislativo è sottoposto all'esame preliminare del Consiglio dei ministri ed inviato alle Camere per il parere delle competenti Commissioni permanenti. Acquisito tale parere o trascorsi

trenta giorni senza che esso sia stato espresso, le norme sono deliberate dal Consiglio dei ministri in via definitiva.

2. Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in corso per il disciolto Corpo degli agenti di custodia sono destinati alle corrispondenti spese del Corpo di polizia penitenziaria.

ART. 31.

*(Regolamento di servizio).*

1. Il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro della funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 17.

2. Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e quella del regolamento di servizio, si applicano per quanto non previsto dalla presente legge e se compatibili con essa:

a) le disposizioni del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e successive modificazioni, quelle del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e successive modificazioni, nonché quelle della legge 18 febbraio 1963, n. 173;

b) le disposizioni relative al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

3. In dette disposizioni i gradi e le qualifiche relative al personale di cui al comma 2 si intendono sostituiti con le corrispondenti qualifiche di cui alla tabella A annessa alla presente legge.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A.

**INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA E DI QUELLO  
DEL RUOLO DELLE VIGILATRICI PENITENZIARIE NEI RUOLI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA**

Ruoli	CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA			CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA	RUOLO DELLE VIGILATRICI PENITENZIARIE	Dotazione organica donne	
	QUALIFICA	Livello retributivo	Dotazione organica uomini				
Ruolo degli agenti e degli assistenti	Agente	IV	25.075	Guardia	Vigilatrice penitenziaria	2.267	
	Agente scelto			Guardia con più di tre anni di servizio	Vigilatrice con più di tre anni di servizio		
	Assistente			Appuntato con più di sei anni di permanenza nella qualifica	Vigilatrice con più di sei anni di permanenza nella qualifica		
	Assistente capo	Appuntato con più di dodici anni di permanenza nella qualifica	Vigilatrice con più di dodici anni di permanenza nella qualifica				
	Vice sovrintendente	Vice brigadiere	Vigilatrice superiore				
Ruolo dei sovrintendenti	Sovrintendente	V	3.650	Brigadiere con più di tre anni di permanenza nella qualifica	Vigilatrice superiore con più di tre anni di permanenza nella qualifica	567	
	Sovrintendente principale			Brigadiere con più di sei anni di permanenza nella qualifica	Vigilatrice superiore con più di sei anni di permanenza nella qualifica		
	Sovrintendente capo	VI	775	Brigadiere con più di dodici anni di permanenza nella qualifica	Vigilatrice superiore con più di dodici anni di permanenza nella qualifica		200
	Vice ispettore	VI	498	Maresciallo ordinario	Vigilatrice capo		
				Ispettore	Maresciallo capo		
Ruolo degli ispettori	Ispettore principale	VI-bis	289	Maresciallo maggiore	Vigilatrice capo con più di sei anni di permanenza nella qualifica	38	
	Ispettore capo	VII	207	Maresciallo maggiore scelto	Vigilatrice capo con più di dodici anni di permanenza nella qualifica	28	
							20
Totale dotazione organica . . .						3.215	
Totale dotazione organica . . .						36.785	

## TABELLA B.

COMPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE  
DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA  
E LE CORRISPONDENTI QUALIFICHE DELLA POLIZIA DI STATO

Corpo di polizia penitenziaria	Polizia di Stato
Ispettore capo	Ispettore capo
Ispettore principale	Ispettore principale
Ispettore	Ispettore
Vice ispettore	Vice ispettore
Sovrintendente capo	Sovrintendente capo
Sovrintendente principale	Sovrintendente principale
Sovrintendente	Sovrintendente
Vice sovrintendente	Vice sovrintendente
Assistente capo	Assistente capo
Assistente	Assistente
Agente scelto	Agente scelto
Agente	Agente